

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

Delibera N° 122

Originale

OGGETTO: Liquidazione somme a titolo di rimborso spese legali in favore del Dr. Carmine Parisi -sentenza n° 09/2011 del GIP del Tribunale di Crotone.

In data 30 MAR. 2012 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G.di Vittorio;
Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Prof.le dell'Ufficio Legale Avv. Giuseppina Caruso responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il GIP del Tribunale di Crotone, con sentenza n° 09/11, ha assolto il Dr. Carmine Parisi nel procedimento penale n° 1000/08, essendo stato coinvolto in qualità di medico condotto dipendente dell' ASP di Crotone, (attualmente in quiescenza);

Che, il Dr. Parisi Carmine, con nota prot. N° 25922 del 07.10.2011, ha chiesto all'Ente il rimborso delle spese legali sostenute, essendosi avvalso del patrocinio dell'Avv. Vincenzo Girasole;

Che, tali spese ammontano ad € 2.580,82, come da preavviso di parcella presentata dall'Avvocato Vincenzo Girasole e supportata da relativo parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone in data 05.03.2012;

Visto il CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N. che prevede che l'Azienda, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Ente datoriale, valutata la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e diritto, provvederà ad adottare i provvedimenti necessari per la liquidazione delle spese legali sostenute dal dipendente per il procedimento giudiziario di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

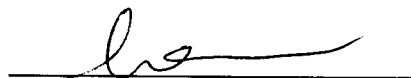
Ritenuto, pertanto, dover provvedere al rimborso delle spese legali sostenute, in virtù della sentenza di assoluzione n° 09/2011;
Visti gli atti citati in premessa che vengono allegati in copia alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

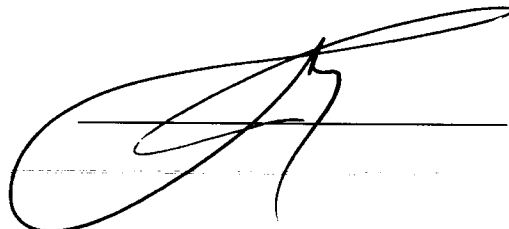
Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

1. Riconoscersi e Liquidarsi in favore dell'ex dipendente Dr. Carmine Parisi la somma complessiva di € 2.580,82, (oltre € 55,00 per diritti Consiglio dell'Ordine Avvocati), a titolo di rimborso competenze professionali sostenute nel procedimento giudiziario descritto in premessa;
2. Gravarsi la somma di € 2.580,82, sul conto n° 502.2.118 e sul Centro di Costo del Bilancio corrente;
3. Autorizzarsi l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento entro i limiti dell'impegno assunto mediante accredito alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 13F0525622204000000462718.

Il Dirigente dell'Ufficio Legale
Responsabile del procedimento
Avv. Giuseppina Caruso



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro

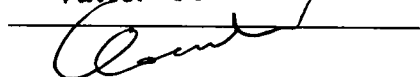


UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

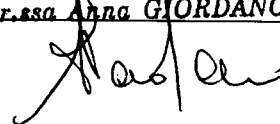
La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 30 MAR. 2012 con Protocollo della Segreteria Generale N° 034 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino


~~Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.~~

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(*Dr.ssa Anna GIORDANO*)





Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Crotone

*Il sottoscritto **Avv. Vincenzo Girasole**, del Foro di Crotone, con studio in Isola C.R. alla via Galeazzo Ciano, 19, avendo prestato la propria attività di avvocato nel procedimento pen. n°1000/08 r.g.n.r e n.2257/10 R.G. G.I.P., contro **Parisi Carmine**, nato a Isola C.R. il 01.04.44 ed ivi residente alla via Cafaldo n.14, imputato per i reati di cui agli artt. 323 c.p. e 480 c.p., definito alla udienza del 01.03.2011, come da allegata sentenza n. 09/11 R. Sent., pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare, presso il Tribunale di Crotone,*

chiede

di voler liquidare le spese, diritti ed onorari, ai sensi delle vigenti tariffe professionali.

ONORARI	Importo
Corrispondenza informativa(n.3 x 12 €)	€ 36,00
Consultazione con il cliente in studio(n.6 x 44,50 €)	€ 267,00
Consultazione con il cliente fuori studio(n.6 x 88,50 €)	€ 531,00
Esame e studio(n.8 x 42,50 €)	€ 340,00
Richiesta di documentazione(n.1)	€ 217,50
Accesso agli uffici(n.2)	€ 39,00
Assistenza nelle indagini preliminari(n.1)	€ 45,00
Partecipazione in camera di consiglio	€ 65,00
Discussione orale	€ 282,50
Totale onorari	€ 1.823,00

RIEPILOGO

Onorari	€ 1.823,00
Spese generali(12,50%)	€ 227,875
Cassa Avvocati(4%)	€ 82,035
Totale imponibile	€ 2.132,91



Iva 21% su imponibile
Totale

€ 447,91
€ 2.580,82

Con osservanza

Isola C.R., 05.02.2012

Avv. Vincenzo Girasole

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
CROTONE**

IL CONSIGLIO su propria delibera n. 05
del 29-02-2012 ha espresso parere favorevole
competere al Avv. Vincenzo Girasole
la somma di euro 1.123,00 (Mille duecento e 30/100)
a titolo onorario, salvi diritti e spese come per legge.
Oltre il 12,50% rimborso forfettario.
Crotone, 05-03-2012



Il Consigliere Segretario
Avv. GIUSEPPE GALLO

[Signature]

DIRITTI AL CONSIGLIO
€ 55,00





TRIBUNALE
DI
CROTONE
SEZIONE GIP/GUP
Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Crotone, **De Luca Dott. Paolo** all'udienza in Camera di
consiglio del 1.3.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1) Parisi Carmine

- n. a Isola C.R. il 1.4.1944
- ivi res. in via Cafaldo 14

LIBERO - CONTUMACE

Difesa di fiducia dall'Avv. M. Fabiano

2) Biondi Salvatore

- n. a Isola C.R. il ~~24.06.2005~~ 14/04/1956
- ivi res. in via F. Turati 1

LIBERO - CONTUMACE

Difesa di fiducia dall'Avv. V. Girasole

N. 3/11 N. Sent

N. 2257/10 R.G. C.I.P.

N. 1000/08 N.R.

Data del deposito

5 MAR 2011

Data irrevocabilità

4/4/2011

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15 disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27 disp. reg. il

N. _____ RCA

IMPUTATI

PARISE Carmine

1) in ordine al reato p. e p. dall'art. 323 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale, ed in particolare di medico responsabile della struttura socio sanitaria di Isola Capo Rizzuto, in violazione dei requisiti di legge stabiliti dalla circolare n. 15 del 30.04.1993, esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione igienico sanitario in ordine ai locali nella disponibilità di BIONDI Agostino e da adibire alla vendita ed al deposito di presidi sanitari;

2) in ordine al reato p. e p. dall'art. 480 c.p. perché nella qualità di pubblico ufficiale, ed in particolare di medico responsabile della struttura socio sanitaria di Isola Capo Rizzuto, attestava falsamente nella 'autorizzazione nr. 194 del 16.06.2005 fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità inducendo il responsabile del servizio commercio del comune di Isola Capo Rizzuto (Codamo Giuseppe) a rilasciare a favore di biondi salvatore l'autorizzazione igienico sanitario nr. 67 del 24.06.2005
In Isola Capo Rizzuto il 16 giugno 2005;

BIONDI Salvatore,

in ordine al reato p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000 perché all'atto della presentazione della istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione sanitaria per commercio e vendita di presidi sanitari attestava falsamente che l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e regolamenti vigenti e di aver rispettato regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitaria, edilizia e destinazione d'uso.

In Isola Capo Rizzuto il 12 maggio 2005

All'udienza sono comparsi il PM, Dr. Quaranta,

ed i Difensori degli imputati

Conclusioni delle Parti:

P.M.

sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, con applicazione della vecchia disciplina;

Difensori degli imputati: conformi.

MOTIVAZIONE

Non si ravvisano i presupposti per disporre il rinvio a giudizio dei due imputati sopra generalizzati, con riferimento alle ipotesi di reato di cui in rubrica.

Infatti, a prescindere dalle valutazioni sul merito, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione di tutti i reati ipotizzati.

Infatti, trattandosi di fattispecie per la quale la pena massima irrogabile è ben al di sotto del limite di anni cinque di reclusione, dovendosi avere riferimento alla normativa previgente, stante il "tempus commissi delicti", il termine prescrizionale "minimo" previsto dagli art. 157 e segg. c.p. è di anni cinque; nel mentre il reato, che, secondo la contestazione, sarebbe stato commesso in data più recente, dagli atti risulta commesso il 16.06.2005, la richiesta di rinvio a giudizio del PM è del 18.11.2010; tale atto risulta il primo interruttivo della prescrizione, non potendo assumere rilevanza in tema, stante la tassatività dell'elencazione di cui all'art. 160 c.p., la precedente emissione e notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; alla data odierna, così come alla data della richiesta di rinvio a giudizio, il termine prescrizionale previsto dagli art. 157 e segg. c.p., è decorso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono appare evidente come debba pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti di Biondi Salvatore e Parise Carmine in ordine ai reati rispettivamente ascritti, per estinzione degli stessi in seguito ad intervenuta prescrizione.

Crotone, 1.3.2011

IL GIUDICE
Dott. P. De Luca

Selegna sposta al Reg. di Crotone
Il data 3 MAR 2011
n. 1352 op. 7538-1 - 3 MAR 2011
Il 18/3/2011
8614
Il 3 MAR 2011
Notifica al imputato II